

LUISS 

Research Center
for European Analysis
and Policy



EMUNA Brief 4/2026

SETTARISMI, ESTREMISMI RELIGIOSI E RADICALIZZAZIONE - 12 gennaio 2026

Mustafa Martino Roma

Comprendere i crimini d'odio contro i musulmani

Comprendere i crimini d'odio contro i musulmani

Rispondere alle esigenze di sicurezza delle comunità musulmane

Mustafa Martino Roma

Abstract

L'islamofobia rappresenta oggi una sfida cruciale per la sicurezza e la coesione sociale, configurandosi come un chiaro intento di esclusione che mina la stabilità delle società democratiche. Superare il falso mito dell'incompatibilità tra Islam e democrazia richiede un riconoscimento istituzionale e culturale che affronti le radici di una diffusa misinterpretazione: quella che vede la fede come un ostacolo intrinseco alla ragione o alla modernità. In tale cornice, l'identità spirituale e l'impegno civico possono integrarsi armoniosamente, evitando che l'appartenenza religiosa diventi pretesto per applicare standard differenziati tra i cittadini.

Tuttavia, il dialogo è ostacolato da derive interne ed esterne che frammentano questa unità: da un lato, un formalismo e un riformismo scettici verso il sacro; dall'altro, un letteralismo giustizialista che riduce la dottrina a mero codice legale, o uno spiritualismo che elude la responsabilità sociale. Per superare queste criticità, occorre trascendere la contrapposizione tra scientismo modernista e visione religiosa, difendendo uno spazio di pluralismo positivo. Questo approccio consente di vivere una prospettiva di conoscenza integrale, dove la metafisica offra al fedele musulmano riferimenti solidi anche per vivere la contemporaneità.

In questo paradigma, il primato della Misericordia permette di inquadrare la giustizia non come ritorsione, ma come un processo di salvaguardia dell'armonia tra individuo e società, subordinando il rigore alla protezione del bene comune. Valorizzare un approccio condiviso, in cui l'Islam sia parte attiva della soluzione e non mero oggetto di studio, permette di mitigare l'impatto della vittimizzazione, superando visioni che contrappongono i diritti a presunti valori occidentali in sterili logiche di rivalsa.

Il rapporto **OSCE-ODIHR del 2020** offre un quadro analitico fondamentale per comprendere la portata della discriminazione verso i musulmani nel contesto europeo e italiano, evidenziando una convergenza tra nodi culturali, pregiudizio sociale e barriere sistemiche.

Sul piano della **percezione sociale**, i dati della ricerca Pew rivelano una diffusa diffidenza: in Italia, il **61%** degli intervistati ritiene che i musulmani non desiderino integrarsi nella società. Questa percentuale, identica a quella registrata in Germania, colloca l'Italia tra i Paesi con il più alto indice di scetticismo, superata solo da Grecia, Ungheria e Spagna.

Tale clima di opinione si traduce direttamente in una **discriminazione strutturale** che incide sulla vita quotidiana. Secondo le rilevazioni su scala UE, circa un musulmano su tre incontra ostacoli discriminatori nel mercato del lavoro, mentre uno su quattro dichiara di aver subito molestie per via della propria origine etnica. Quest'ultimo dato mette in luce la natura **intersezionale** del fenomeno, in cui il fattore religioso si intreccia inestricabilmente con il pregiudizio etnico e culturale, moltiplicando i rischi di esclusione.

Le donne costituiscono il bersaglio primario degli episodi d'odio di matrice islamofoba, come confermato dai dati di genere raccolti in ambito europeo. Nei Paesi Bassi (2015), oltre il 90% delle vittime di episodi denunciati apparteneva al genere femminile, mentre in Francia (2014) l'81,5% degli atti di violenza registrati dal Collective Against Islamophobia ha colpito le donne. Questa vulnerabilità si traduce in una scala di ostilità quotidiana particolarmente marcata per chi indossa il velo o il niqab: il 39% di queste donne dichiara di aver subito sguardi inopportuni o gesti offensivi, il 22% è stata vittima di insulti verbali e il 2% ha riportato aggressioni fisiche.

Controlli di polizia: Un musulmano su tre riferisce di essere stato fermato dalla polizia o molestato specificamente a causa di simboli religiosi visibili o abbigliamento tradizionale.

Il fenomeno dell'odio si articola in tre categorie distinte per rilevanza penale e valore simbolico: i **crimini d'odio**, ovvero reati penali motivati dal pregiudizio verso una caratteristica protetta; gli **episodi o incidenti d'odio**, atti discriminatori che, pur non costituendo necessariamente reati, minano la coesione sociale e il senso di sicurezza; e i **messaggi d'odio**. Questi ultimi definiscono la natura comunicativa del gesto, mirata a intimidire l'intera comunità della vittima attraverso simboli offensivi o dissacranti (come profanazioni o insulti pubblici), segnalando al gruppo che non è benvenuto né al sicuro nella società.

Gli **Stati partecipanti all'OSCE si sono impegnati a riconoscere, registrare e segnalare ufficialmente le motivazioni di pregiudizio antislamico** che ispirano i crimini d'odio. Il quadro normativo concordato prevede l'adozione di legislazioni specifiche che considerino il movente discriminatorio come una circostanza aggravante, garantendo sanzioni efficaci e proporzionate. È inoltre considerato fondamentale **raccogliere e pubblicare dati statistici dettagliati** sui casi denunciati, perseguiti e condannati, al fine di monitorare l'andamento del fenomeno e sviluppare politiche di contrasto basate su prove accurate.

Le linee guida pratiche pongono un forte accento sulla **protezione fisica dei luoghi di culto**, delle istituzioni educative e dei siti religiosi, sollecitando i governi ad adottare misure preventive contro il vandalismo e gli attacchi terroristici. Parallelamente, le raccomandazioni indicano la necessità di investire nella **formazione specialistica delle forze di polizia e dei magistrati** per migliorare la capacità di riconoscere gli indicatori di pregiudizio e gestire le indagini con un approccio empatico e incentrato sui bisogni delle vittime. Infine, gli Stati sono chiamati a instaurare **rapporti di fiducia duraturi con le**

comunità musulmane attraverso partenariati operativi, canali di comunicazione trasparenti e la condanna pubblica e immediata di ogni episodio di intolleranza da parte dei leader politici.

L'attuazione di queste linee guida **in Italia mostra forti discrepanze**, spesso riconducibili a un processo di **securizzazione** della presenza musulmana. Mentre l'OSCE raccomanda di proteggere le minoranze come soggetti vulnerabili, l'approccio istituzionale italiano tende a inquadrarle primariamente come una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale da monitorare e contenere.

Da un punto di vista operativo, una lacuna emblematica è l'**assenza di ufficiali di collegamento** (*liaison officers*) dedicati, una figura di supporto già strutturata per altre comunità discriminate (ebrei e LGBTI) che faciliterebbe il legame fiduciario necessario a superare l'elevato tasso di **under-reporting** (le denunce ufficiali si fermano al 6%) e di **under-recording**, ovvero la mancata registrazione del movente d'odio nei verbali di polizia.

La classificazione attuale raggruppa spesso i reati religiosi nella **generica categoria "razzismo e xenofobia"**, impedendo un'analisi granulare e specifica del fenomeno dell'islamofobia. Inoltre, persiste un grave "vuoto di accountability" poiché **dal 2018 l'Italia non riporta dati completi sulla fase giudiziaria** (procedimenti penali e sentenze), rendendo impossibile verificare l'efficacia della risposta statale e l'impatto reale di eventuali correttivi.

In tale cornice si inserisce il **disegno di legge contro le "moschee abusive"** (2024), che privilegia il controllo amministrativo e la chiusura dei centri, col rischio di alimentare sentimenti di alienazione. Infine, organismi internazionali come l'ECRI (Commissione Europea Contro il Razzismo e l'Intolleranza) e il CERD (Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale) dell'ONU hanno espresso severi richiami verso l'Italia, denunciando una retorica **politica che demonizza l'Islam definendolo incompatibile con i valori europei e autoctoni**. Questo clima ha alimentato la tossicità online e ha portato a una profonda rottura istituzionale, culminata nelle **dimissioni in blocco della "Consulta per l'Islam italiano" nell'ottobre 2024**. In definitiva, lo Stato italiano continua a inquadrare la questione musulmana più come un problema.

Ostacoli all'integrazione

Dall'interno della comunità islamica si assiste talvolta a una scarsa profondità dottrinale e componenti di **formalismo**. Soprattutto nelle prime generazioni o nei percorsi "fai-da-te", si riscontra una preparazione religiosa superficiale che confonde le consuetudini culturali d'origine con i principi universali della fede. Questo **vuoto di conoscenza** favorisce il **"letteralismo"**, ovvero l'errore di ridurre l'identità religiosa a un mero approccio legale o morale, tradendo la dimensione spirituale. Questo può portare in alcuni casi ad una deriva ideologica o all'auto-ghettizzazione.

C'è anche il rischio dello **spiritualismo**, una deriva che tradisce l'identità religiosa esasperando l'interpretazione mistica della realtà. Questa tendenza si manifesta in un "puritanesimo sentimentale" che riduce la fede a un'emotività vaga, scollegandosi dalla responsabilità intellettuale, dalla pratica rituale e dal confronto razionale con il mondo.

La **geopolitica** influenza profondamente l'immagine dell'Islam in Italia, generando spesso associazioni di pensiero fuorvianti. Il rischio è quello di importare nel panorama nazionale tensioni e confusioni

metodologiche estranee, creando squilibri nelle priorità del dialogo interreligioso e distorcendo la percezione dell'identità spirituale dei musulmani italiani.

La **COREIS Italiana**, insieme ad altre realtà, lavora per valorizzare modelli di buone pratiche nella gestione del culto e della comunità islamica. Opera in modo attivo nelle relazioni con le istituzioni e con le altre confessioni religiose, abbinando il rispetto dell'ordinamento giuridico e della cultura italiana con la rappresentanza religiosa dell'Islam nei suoi rapporti con la società.

L'Islam infatti non è riducibile a qualcosa di statico e solamente "storico"; al contrario, **contiene** al suo interno gli strumenti necessari per **rinnovarsi** ed adattarsi nel tempo. La tradizione giuridica islamica prevede la concertazione e l'*Ijtihad* (lo sforzo interpretativo) e si fonda sui *Maqasid al-Shari'ah* (gli obiettivi alti della legge: tutela della vita, dell'intelletto, della religione, della famiglia e della proprietà).

L'Islam è incompatibile con la modernità?

Porsi questa domanda rivela già un problema di fondo: si tende a sovrapporre il concetto cronologico di "modernità" con quello ideologico di "modernismo" o secolarismo. I musulmani, con le loro sfaccettature culturali e storiche, sono parte integrante del tempo moderno. Tuttavia, la tensione emerge quando la modernità viene intesa esclusivamente come l'abbandono del riferimento al trascendente a favore di un approccio puramente razionalista e materiale.

Esiste una differenza sostanziale di metodo: mentre parte della filosofia occidentale contemporanea tende a sviluppare il pensiero individuale e la standardizzazione secolarizzata del cittadino, la prospettiva islamica mantiene come obiettivo l'uomo universale e il servizio al Creatore, senza scindere la vita civile dalla responsabilità spirituale.

Il professor Naquib Al-Attas, dall'Indonesia, offre una chiave di lettura importante: il punto non è la fede in sé, ma la "corruzione della conoscenza" (*corruption of knowledge*). L'islamofobia e l'incomprensione nascono spesso dall'**applicazione di categorie secolari occidentali per la comprensione dell'Islam**, riducendolo o a un oggetto da museo o a una ideologia politico-sociale, ignorando che per il musulmano la realtà include necessariamente una componente metafisica.

Tale impostazione ha conseguenze nel modo in cui i musulmani stessi interpretano la propria religione. Se questa viene ridotta a un mero fenomeno socio-culturale di società tradizionali e indagata con i soli strumenti dell'analisi scientifica, si perde il rapporto con i fondamenti metafisici del sapere islamico: l'intuizione (*khabar shādiq*) e la rivelazione, senza i quali l'approccio razionale è deficitario.

Questo errore di metodo genera un evidente **paradosso**. Accusare l'Islam di essere incompatibile con la democrazia ha senso solo se si concepisce questa in modo alterato e coincidente con il secolarismo, un modello che esige l'esclusione del sacro dalla vita pubblica.

Questo processo avviene in modo insidioso giustificando **la negazione del bene** e della saggezza che l'Islam, come ogni tradizione sacra, simboleggia – enfatizzando selettivamente quelle interpretazioni dottrinali distorte e facilmente strumentalizzabili dagli estremismi. Agire in questo modo non significa difendere la democrazia, ma imporre un'**omologazione forzata agli individui in virtù di una speculazione sulla loro identità religiosa**, finendo per negare proprio quel pluralismo che i sistemi

liberali vorrebbero giustamente tutelare, scambiando l'integrazione con l'assimilazione a una visione del mondo esclusiva ed esclusivista.

Il vero ostacolo, dunque, non è l'Islam, ma quella che Al-Attas definisce *Loss of Adab* (perdita di educazione): l'incapacità, sia interna che esterna al mondo islamico, di riconoscere il giusto posto di ogni cosa nell'ordine della creazione. L'Islam non è incompatibile con la modernità, ma può essere di richiamo rispetto alla deriva di una modernità dai tratti talvolta perfino disumanizzanti. Una proposta educativa a non limitarsi alle competenze tecniche, ma a formare l'essere umano nella sua integrità di corpo, mente e anima.

Il primato della conoscenza

Conoscere non è un semplice accumulo di nozioni tecniche, ma un atto che richiede discernimento e la pazienza di collegare visioni differenti, ma anche il visibile all'invisibile. La sfida odierna risiede **nel porre un argine** alle correnti di **contrapposizione irrazionale** tra fede e ragione, tra diverse fedi, tra modernità e metafisica, coltivando un'educazione *per* la vita, una sintesi dove ogni disciplina trova il suo posto e la sua utilità per il Bene.

Questo significa anche **evitare gli esclusivismi** – sia laici che religiosi – che soffocano il pluralismo e l'interpretazione vissuta della trascendenza. Rinnovare un approccio più ampio alla conoscenza può contribuire anche a scongiurare fanatismi e discriminazioni, permettendo un confronto che non mira a distruggere l'altro.

Chi discrimina l'Islam e le minoranze, o talvolta le “difende”, lo fa spesso in nome di **un'interpretazione della giustizia ristretta**, incompleta, di parte o apparentemente procedurale. Una simile giustizia perde il suo collegamento con il Bene comune e superiore, trasformandosi in una bandiera di contrapposizione, la legge diventa un'arma per escludere, non uno strumento per armonizzare.

Nella tradizione islamica, la Giustizia è un Nome divino, ed è legata alla Misericordia (*Rahma*). Un *hadith qudsi* (detto divino) recita: "**La Mia Misericordia prevale sulla Mia Ira**". Questo insegnamento offre uno spunto forse universale: la vera giustizia non può essere mera applicazione rigida di regole o vendetta sociale. Deve essere subordinata a un principio che la trascende, orientata a un obiettivo positivo e costruttivo, un Bene comune. Una giustizia priva di misericordia diventa tirannia; una giustizia strumentalizzata diventa ideologia.

Bibliografia

- • **OSCE/ODIHR**, *Understanding Anti-Muslim Hate Crimes: Guida per identificare e contrastare i crimini d'odio contro i musulmani*. Disponibile su: <https://www.osce.org/sites/default/files/f/documents/9/0/448696.pdf>
- • **Al-Attas**, *Analyzing Islamophobia as Hate Speech: Al-Attas' Views on the Corruption of Knowledge*. Disponibile su: <https://pdfs.semanticscholar.org/0bc7/93d56961f72f8f6a493697fa6fbd7f3f2fc9.pdf>
- • **European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)**, *Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): Muslims – Selected findings*. Disponibile su: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
- • **InterMu-Se Project**, *InterMu-Se: Transnational Report – Analisi comparativa e linee guida per il trasferimento di buone pratiche nel dialogo interreligioso*. Disponibile su: <https://intermuse.eu/library/>
- • **Papa Francesco e Ahmad Al-Tayyeb**, *Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune* (Abu Dhabi, 4 febbraio 2019). Disponibile su: https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
- • **Progetto TRUST**, *TRUST: Tackling Under-Reporting and Under-Recording of Hate Speech and Hate Crimes Against Muslim Women*. Disponibile su: <https://www.trust-project-eu.info/>
- • **United Nations**, *UN Plan of Action for Religious Leaders and Actors to Prevent Incitement to Violence that Could Lead to Atrocity Crimes* (Fez Process). Disponibile su: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Plan_of_Action_Religious_Pr_event_Incite.pdf
- • **Open Letter to Al-Baghdadi**. Disponibile su: https://rissc.jo/wp-content/uploads/2019/04/Letter_to_Baghdadi-EN.pdf

Il presente Brief, che necessariamente sul sito di Emuna esce sia in italiano sia in inglese, costituisce opera dell'ingegno dell'autore, il quale conserva integralmente i diritti morali e i diritti esclusivi di utilizzazione economica, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. L'autore è responsabile delle versioni italiana e inglese e deve esplicitamente approvarle entrambe anche qualora la traduzione sia, su sua richiesta, curata dalla Luiss.

Con la diffusione del presente documento nella collana Emuna, l'autore concede alla Luiss Guido Carli una licenza d'uso non esclusiva, gratuita, irrevocabile e illimitata nel tempo, per l'utilizzo, la riproduzione, la traduzione, la diffusione, la comunicazione al pubblico e l'archiviazione dell'opera, anche in formato digitale e mediante strumenti telematici. Le opinioni espresse in tale documento sono da attribuirsi esclusivamente all'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale di Luiss Guido Carli né del programma Emuna. Eventuali rielaborazioni, traduzioni ulteriori, successive pubblicazioni accademiche o editoriali, nonché qualunque ulteriore utilizzazione sostanziale dell'opera da parte dell'autore, in forma autonoma o integrata in nuove opere, dovranno recare idoneo riferimento alla presente versione diffusa dal sito di Emuna, nell'ambito del Luiss Research Center for European Analysis and Policy.